

CP N. R.G. 14/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

Sez. III - Sottosezione Fallimentare ( *SEZ. FORALE* )

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele Cifarelli	Presidente
Dott. Manuela Cortelloni	Giudice
Dott. Roberta Vaccaro	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 14/2020 promosso da:

**SITECO SRL**, società a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Modena, via Repubblica Val TARO 165, P.I./CF 02555810353;

rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Corsini

**RICORRENTE**

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 3.08.2020 da **SITECO SRL**, società a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Modena, via Repubblica Val TARO 165, P.I./CF 02555810353;

Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

**rilevato che**

sono stati depositati:

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (nella specie anche per l'anno 2016);
- la documentazione comprovante la legittimazione del Sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione (cfr. verbale di decisione dell'amministratore unico del 31.07.2020 registrato in pari data, depositato il 5.08.2020);;
- è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

**ritenuto che**

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente;

la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;

non sussiste la causa ostativa di cui al co. 9 dell'art. 161 citato;

in ragione della pendenza di due ricorsi riuniti per la dichiarazione di fallimento (ist. nn. 101 e 105 del 2020), si concede un termine non superiore al minimo;

**precisato che**

*"allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti"* (Cass. civile, sez. I, 13 Giugno 2018, n. 15435);

**P.Q.M.**


**Nomina come Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo e quale Commissario Giudiziale dott. ANDREA PIVETTI\_;**

**ASSEGNA** alla ricorrente il termine fino al **5.10.2020** ad ore 12:00 per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.

Dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente a partire dal giorno **1.09.2020** e fino alla scadenza del termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Modena, 05/08/2020



Il Presidente (Sez. Feriale)

Dott. Michele Cifarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Michele Cifarelli", written over the printed name.